

REPUBBLICA ITALIANA

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

CONVENZIONE

ai sensi dell'art.23 della Legge Provinciale n. 13 del 2007 e s.m.

**PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI, SEMIRESIDENZIALI E DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO¹
PER PERSONE CON DISABILITA' ED ADULTI IN CONDIZIONE DI FRAGILITA' RESIDENTI NELLA COMUNITÀ
VALSUGANA E TESINO DA PARTE DI SOGGETTI GESTORI ISCRITTI AGLI ELENCHI DI ACCREDITAMENTO
APERTO DELLA COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO**

Codice CIG: ****

Trai signori:

- **dott.ssa Maria Angela Zadra**, nata a Tione di Trento il 26/05/1969, la quale interviene nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Comunità Valsugana e Tesino, C.F. 90014590229 e P. IVA 02189180223, nella sua qualità di Responsabile del Settore socio-assistenziale dell'Ente medesimo, giusto decreto del Presidente della Comunità n. *** di data ***.

e

- **sig. xxxx nato a xxx il xxx**, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Soggetto gestore xxxx con sede legale a xxx in via xxx Partita IVA n. xxx – Codice fiscale xxxx, nella sua qualità di Legale rappresentante;

PREMESSO CHE

- la Comunità Valsugana e Tesino è chiamata a porre in essere procedure conformi all'art. 22, comma 3, lett. c) della L.P. n. 13/2007, il quale precisa che i servizi di cui alla presente Convenzione vengono affidati ad uno o più soggetti del Terzo settore in possesso dell'accREDITAMENTO provinciale, previo esperimento di adeguate procedure comparative.
- L'iter di accREDITAMENTO, che consiste nell'accertamento del possesso di determinati requisiti di qualità in capo ai soggetti chiamati a gestire l'erogazione del servizio, segue la disciplina dettata a riguardo dall'art. 20 della L.P. 13/2007 e dal relativo Regolamento di esecuzione (D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg).
- Con decreto del Presidente della Comunità Valsugana e Tesino n. ** di data **/**/2022, recante "L.P.

¹ Indicare solo i Servizi per i quali si stipula la Convenzione

13/2007, art. 22, comma 3, lett. b). Atto di indirizzo ed approvazione atti procedura di accreditamento per l'istituzione di Elenchi aperti di Soggetti gestori per la realizzazione di servizi residenziali, servizi semiresidenziali e servizi di accompagnamento al lavoro per persone con disabilità ed adulti in condizione di fragilità residenti nel territorio della Comunità Valsugana e Tesino” e successiva determinazione del Responsabile del Settore socio-assistenziale n. ** di data **/**/2022, recante “***”, ai quali si rimanda integralmente, si è stabilito di istituire Elenchi aperti di soggetti prestatori in possesso di idoneo accreditamento provinciale con i quali stipulare convenzioni per l’affidamento, mediante l’utilizzo dei buoni di servizio ai sensi dell’art.22, co. 3, lett. B) della L.P. 13/2007, di servizi residenziali, semiresidenziali e di accompagnamento al lavoro per persone con disabilità ed adulti in condizione di fragilità.

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula la seguente Convenzione.

Art. 1 - Individuazione dei contraenti e del servizio affidato in gestione

1. La Comunità Valsugana e Tesino, di seguito denominata “Comunità”, affida a xxx – di seguito denominata “Soggetto gestore”, con sede a xxx in via xxx Partita IVA n. xxx – Codice fiscale xxxx, che accetta, l’affidamento di servizi residenziali, semiresidenziali e di accompagnamento al lavoro per persone con disabilità ed adulti in condizione di fragilità², secondo i criteri e le modalità stabiliti nei successivi articoli.
2. Il Soggetto gestore si impegna a dare piena e costante attuazione a quanto previsto dal servizio oggetto di accreditamento, fatti salvi eventuali adeguamenti che potranno essere richiesti successivamente dalla Comunità e concordati con il Soggetto gestore, in ordine al modello organizzativo del Servizio ed alla sua evoluzione.
3. Il Soggetto gestore dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti e le autorizzazioni a suo carico previste dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione.

Art. 2 - Oggetto

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra la Comunità ed il Soggetto gestore con riferimento ai criteri generali definiti dalla Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (*Politiche sociali nella provincia di Trento*), dalla delibera di Giunta Provinciale n. 173/2020 con la quale è stato approvato il *Catalogo provinciale dei servizi socio – assistenziali* e della determinazione del Responsabile del Settore socio–assistenziale della Comunità Valsugana e Tesino n. **di data **/**/2022 di pubblicazione dell’Avviso per la costituzione degli Elenchi

² Indicare solo i Servizi per i quali si stipula la Convenzione

aperti dei Soggetti gestori del servizio in premessa.

2. Rientrano nella presente Convenzione le seguenti tipologie di intervento identificate, nei requisiti minimi e nelle finalità, all'interno delle relative schede del *Catalogo dei servizi socio-assistenziali* approvato con delibera della Giunta provinciale n. 173/2020:
 - scheda 4.1 Abitare accompagnato per persone con disabilità³
 - scheda 4.2 Comunità di accoglienza per persone con disabilità
 - scheda 4.4 Comunità integrata
 - scheda 4.10 Percorsi per l'inclusione
 - scheda 7.1 Laboratorio per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi
3. La presente Convenzione consiste in un accordo amministrativo con valore negoziale, stipulato ai sensi dell'art. 28 della L.P. 23/1992 e dell'art. 11 della L. 241/1990, in combinato disposto.
4. Con la presente Convenzione la Comunità conferma, a seguito di buon esito delle attività di verifica effettuate, l'iscrizione del Soggetto gestore all'Elenco per l'erogazione di servizi **residenziali, semiresidenziali e di accompagnamento al lavoro** per persone con disabilità ed adulti in condizione di fragilità⁴.
5. Il Soggetto gestore sarà identificato con il numero riportato sul certificato di accreditamento provinciale.
6. L'iscrizione all'Elenco viene concessa alle condizioni previste nella presente Convenzione, nonché nei documenti richiesti alla domanda di iscrizione.
7. I soggetti responsabili dell'esecuzione della presente Convenzione sono:
 - per il Soggetto gestore: coloro i quali sono stati indicati nella domanda di iscrizione all'Elenco e/o sue eventuali modifiche;
 - per la Comunità: il Responsabile del Settore socio-assistenziale e, nell'ambito delle istruzioni ricevute, Responsabili del procedimento amministrativo ed i dipendenti da costui individuati.
8. L'istituzione, da parte della Comunità, degli Elenchi per l'erogazione di servizi **residenziali, semiresidenziali e di accompagnamento al lavoro** per persone con disabilità ed adulti in condizione di fragilità⁵ è necessaria a dar attuazione ai provvedimenti sopra richiamati e con riferimento a specifiche tipologie di intervento,

³ Indicare solo i Servizi per i quali si stipula la Convenzione

⁴ Indicare solo i Servizi per i quali si stipula la Convenzione

⁵ Indicare solo i Servizi per i quali si stipula la Convenzione

pur con la necessità di monitorarne e valutarne l'impatto in termini economici, organizzativi e gestionali.

9. Lo strumento dell'accreditamento aperto con retta viene applicato dalla Comunità in via sperimentale, in quanto al termine del primo anno verrà effettuata una valutazione circa la fattibilità dello stesso, anche attraverso momenti di confronto periodici con la Provincia autonoma di Trento, le Comunità adottanti la medesima modalità di affidamento e gli Soggetti erogatori del servizio, nonché le persone beneficiarie.

Art. 3 - Luogo di svolgimento delle attività

1. Il luogo prioritario di svolgimento del servizio è il territorio della Comunità Valsugana e Tesino.
2. Potrà essere prevista – occasionalmente o con continuità - l'erogazione degli interventi anche al di fuori del territorio della Comunità, seppur in territorio provinciale, tenuto conto dello specifico progetto d'aiuto stilato a favore del beneficiario, qualora esso sia dimorante al di fuori del territorio della Comunità Valsugana e Tesino.
3. In via eccezionale potrà essere valutata e prevista l'erogazione degli interventi anche al di fuori del territorio provinciale.
4. Il servizio verrà svolto con riferimento alle persone residenti in uno dei 18 Comuni della Comunità: Bieno, Borgo Valsugana, Carzano, Castelnuovo, Castello Tesino, Cinte Tesino, Grigno, Castel Ivano, Novaledo, Ospedaletto, Pieve Tesino, Roncegno Terme, Ronchi Valsugana, Samone, Scurelle, Telve, Telve di Sopra e Torcegno.
5. Qualora vi sia la necessità di erogare gli interventi a favore di beneficiari residenti in uno dei Comuni di competenza territoriale della Comunità Valsugana e Tesino, ma dimoranti temporaneamente sul territorio in un'altra Comunità di Valle/dei Comuni di Trento e Rovereto e non vi sia negli Elenchi della Comunità Valsugana e Tesino nessun Soggetto disponibile ad erogare gli interventi presso il luogo di effettiva dimora del beneficiario, sarà possibile per la Comunità Valsugana e Tesino avvalersi dei Soggetti prestatori dell'Ente territorialmente competente, alle rette e con le condizioni disposte da tale Ente.

Art. 4 - Obblighi della Comunità

1. La Comunità, avendo verificato con le modalità previste dalle norme vigenti, la conformità del Soggetto gestore ai requisiti previsti dall'Avviso approvato con determinazione del Responsabile del Settore socio-assistenziale n. ** di data **/**/2022, autorizza il Soggetto gestore ad erogare servizi residenziali, semiresidenziali e di accompagnamento al lavoro⁶ per persone con disabilità ed adulti in condizione di

⁶ Indicare solo i Servizi per i quali si stipula la Convenzione

fragilità ed a citare tale iscrizione relativamente alle attività accreditate e nella propria documentazione, con le modalità e nei limiti consentiti dalla normativa.

2. La Comunità provvede ad attuare le necessarie verifiche in ordine alla persistenza dei requisiti per l'accREDITamento e l'esito di eventuali azioni correttive.
3. La Comunità si obbliga ad aggiornare periodicamente l'elenco dei Soggetti gestori che hanno ottenuto l'accREDITamento ed a pubblicarne gli esiti sul proprio sito istituzionale.
4. La Comunità si obbliga a comunicare al Soggetto gestore, con la massima tempestività, sia l'attivazione, sia l'eventuale cessazione dell'erogazione delle attività di cui alla presente Convenzione.
5. La Comunità si impegna ad informare, allorquando il Soggetto gestore in questione possa essere qualificato come "contro-interessato" in base alla normativa vigente, tramite lettera raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata – PEC, della richiesta ad essa pervenuta, di accesso ai documenti in proprio possesso che lo riguardano, ai sensi della Legge provinciale n. 23/1992 e del D.P.R. n. 184/2006.
6. Mediante accordo tra le Parti, tramite scambio di corrispondenza, saranno definite nel dettaglio:
 - le modalità di affidamento degli utenti da parte del Servizio sociale competente;
 - le rette dovute al Soggetto gestore;
 - le modalità e le tempistiche di pagamento delle rette.
7. La sottoscrizione della presente Convenzione non comporta in capo alla Comunità alcun obbligo in ordine all'utilizzo del servizio, ma costituisce condizione necessaria, nel caso in cui si verificano i presupposti indicati nei criteri generali sopra richiamati, all'affidamento di utenti da parte della Comunità.
8. L'iscrizione del Soggetto gestore nell'Elenco ed il successivo convenzionamento, non assicurano un volume prestabilito di prestazioni e non conferiscono al Soggetto gestore il diritto di pretendere alcun corrispettivo, essendo la corresponsione delle rette subordinata all'effettiva erogazione del servizio.
9. In linea generale l'inserimento nell'Elenco e la sottoscrizione della convenzione non comportano alcun obbligo in capo alla Comunità in riferimento a un numero minimo di presenze/utenti e/o a forme di indennizzo o altro riconoscimento di natura economica qualora non venga richiesto il servizio offerto dal Soggetto gestore.

Art. 5 - Obblighi del Soggetto gestore

1. Il Soggetto gestore si impegna a:
 - a) accettare incondizionatamente oneri e vincoli esplicitati nelle norme e negli atti citati in premessa,

che s'intendono integralmente recepiti in ogni loro parte e contenuto;

- b) mantenere i requisiti previsti nei citati provvedimenti;
 - c) mantenere i requisiti richiesti per operare in regime di autorizzazione e per conto della Comunità; questo comprende anche l'obbligo a tenersi costantemente aggiornato sulle modifiche che la Comunità apporterà ai documenti che verranno pubblicati dalla Comunità stessa, secondo le modalità indicate dalla presente Convenzione e la disponibilità ad accettare ed uniformarsi a tali modifiche, salvo che non decida di esercitare il diritto di recesso previsto dalla presente Convenzione;
 - d) comunicare alla Comunità ogni variazione che possa compromettere il mantenimento di tali requisiti e la conseguente iscrizione negli Elenchi o, se non dovesse essere più in grado di soddisfare i requisiti di accreditamento;
 - e) assumersi la responsabilità della qualità delle prestazioni socio-assistenziali/socio-educative poste in essere dai propri operatori;
 - f) informare dell'esistenza della presente Convenzione qualsiasi beneficiario che richieda l'esecuzione di attività accreditate, consentendogli di prendere visione della Convenzione, incluse le prescrizioni contenute nella documentazione;
 - g) rispettare il *Codice di comportamento della Comunità*, e pubblicizzare l'iscrizione agli Elenchi della Comunità solo rispetto allo scopo per il quale si è stati iscritti, nonché ad utilizzare il contenuto delle delibere di iscrizione agli Elenchi della Comunità ed accreditamento provinciale nell'esercizio delle proprie attività;
 - h) informare tempestivamente i beneficiari coinvolti, in merito a sospensioni, riduzioni o revoche dell'iscrizione agli Elenchi della Comunità, del proprio accreditamento provinciale e relative conseguenze;
 - i) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali;
 - j) collaborare allo svolgimento delle funzioni di vigilanza, al fine di facilitare le relative verifiche;
 - k) collaborare con il Servizio sociale inviante per quanto riguarda le finalità previste dal progetto individuale elaborato a favore del beneficiario dell'intervento.
2. Il Soggetto gestore garantisce che tutte le attività svolte in relazione all'iscrizione agli Elenchi della Comunità ed all'accreditamento provinciale siano effettuate secondo la normativa vigente di riferimento applicabile e secondo le prescrizioni della Comunità indicate nella presente Convenzione e nel relativo successivo

scambio di corrispondenza.

3. L'attività del Soggetto gestore viene svolta in conformità ai requisiti previsti per l'ottenimento dell'accreditamento provinciale ed all'iscrizione agli Elenchi della Comunità che comprendono, ove applicabile, la verifica delle capacità del Soggetto gestore di fornire con regolarità un servizio che soddisfi i requisiti del beneficiario dell'intervento e quelli cogenti applicabili in coerenza con l'ambito di applicazione del certificato di accreditamento provinciale.
4. Il Soggetto gestore si impegna ad informare immediatamente la Comunità circa:
 - a) l'eventuale interruzione nell'esecuzione delle attività di cui all'accreditamento provinciale ed all'iscrizione agli Elenchi della Comunità;
 - b) l'eventuale variazione della composizione societaria, il trasferimento della titolarità dell'accreditamento ad un nuovo soggetto giuridico, a seguito di una modifica della ragione sociale, la cessione di ramo d'azienda ad altro soggetto o altra variazione societaria;
 - c) l'eventuale variazione delle sedi del Soggetto gestore (es. apertura, trasferimento e/o chiusura della/e sede/i nella quale vengono eseguite le attività accreditate ed oggetto di iscrizione agli Elenchi della Comunità);
 - d) ogni sostanziale variazione dell'organizzazione, dell'Alta Direzione o del personale responsabile del Soggetto gestore rispetto a quanto comunicato in precedenza ed in particolare:
 - modifica del personale Direttivo;
 - modifica della persona preposta a tenere i contatti con l'ente di Accreditamento;
 - variazione dei delegati alla firma.
 - ogni variazione dello scopo dell'accreditamento provinciale e dell'iscrizione all'Elenco/agli Elenchi della Comunità;
 - ogni altra sostanziale variazione o modifica che possa inficiare la capacità del Soggetto gestore di mantenere la propria conformità ai requisiti per l'accreditamento provinciale e l'iscrizione agli Elenchi della Comunità.
5. Il Soggetto gestore dichiara espressamente di essere responsabile di tutta l'attività svolta e che, in nessun caso, potrà essere imputata alla Comunità, per tale attività, alcuna responsabilità, impegnandosi a tenere indenne e manlevare la Comunità da ogni e qualsiasi pretesa, domanda e/o azione eventualmente vantata

o proposta da terzi nei confronti della Comunità a causa dell'attività posta in essere dal Soggetto gestore stesso in virtù della presente Convenzione.

6. Il Soggetto gestore si assume ogni responsabilità nei confronti di terzi per l'attività dallo stesso svolta in virtù della presente Convenzione.
7. Il Soggetto gestore si impegna a non intraprendere alcuna azione che possa essere considerata dannosa per la reputazione della Comunità o tale da portare discredito per le attività di accreditamento.

Art. 6 - Disposizioni riguardanti il personale

1. Il Soggetto gestore si obbliga ad impiegare, nella gestione del servizio, risorse umane, organizzative e strumentali individuate dal vigente *Catalogo provinciale dei servizi socio-assistenziali* alle condizioni e con le figure professionali richieste per la tipologia di intervento di cui alla presente Convenzione.
2. Il Soggetto gestore rispetta per il proprio personale incaricato gli obblighi assistenziali, previdenziali, assicurativi, di ordine igienico-sanitario e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica previsti dalla normativa vigente, nonché ad applicare condizioni non inferiori a quelle risultanti dai Contratti collettivi di lavoro di riferimento per la categoria, sollevando da ogni responsabilità la Comunità in rapporto alla mancata osservanza di quanto sopra.
3. Il Soggetto gestore si obbliga a fornire alla Comunità, in fase di programmazione delle attività di valutazione su campo, informazioni dettagliate circa le misure di prevenzione, protezione e di emergenza adottate, entro 10 (dieci) giorni solari dalla data della verifica ispettiva, salvo i casi di sorveglianza non programmata, a cui si applicano 7 (sette) giorni lavorativi.
4. E' onere del Soggetto gestore e della Comunità provvedere alla dotazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) per il proprio personale incaricato.

Art. 7 - Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione, sottoscritta da entrambe le Parti, ha validità a decorre dal **01/01/2023** (o dalla data di sottoscrizione, se successiva) e fino al **31/12/2023** (1 anno), salvo revoca scritta di una delle Parti, da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata o Interoperabilità PiTre, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni rispetto alla data fissata per la disdetta.
2. La Convenzione perderà definitivamente efficacia con il provvedimento che determina la cessazione della vigenza dell'ultimo accreditamento annotato o dell'iscrizione agli Elenchi della Comunità.
3. Nel caso di cambiamento della ragione sociale o della denominazione sociale del Soggetto gestore, la

Comunità provvederà alle necessarie verifiche e, successivamente, ammetterà il Soggetto gestore agli Elenchi della Comunità con i dati aggiornati senza che, per questo, sia necessario sottoscrivere una nuova Convenzione. Tuttavia se la variazione comporta la modifica del soggetto giuridico del Soggetto gestore (es. cambio di Codice Fiscale e/o Partita IVA) o in caso di trasferimento della titolarità dell'accreditamento, il Soggetto gestore dovrà sottoscrivere una nuova Convenzione di accreditamento, in sostituzione della presente.

4. La Comunità si riserva unilateralmente la facoltà di modificare in tutto o in parte il testo della presente Convenzione, in caso di intervenute modifiche di legge, modifiche procedurali o di requisiti per l'accreditamento provinciale, dandone idonea comunicazione al Soggetto gestore.
5. Il Soggetto gestore ha il diritto di rinunciare all'iscrizione agli Elenchi della Comunità entro sei mesi dalla data di ricezione della comunicazione di intervenuta modifica, ferme restando le obbligazioni a suo carico di cui al punto inerente l'art. 15 della presente Convenzione "*Recesso, revoca, decadenza*".

Art. 8 - Responsabile dell'esecuzione

1. Il Responsabile del procedimento è *** e provvede a nominare il Direttore dell'esecuzione e controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente ad esso.
2. Per l'esecuzione della presente convenzione il Direttore dell'esecuzione è individuato nel sig. ***.

Art. 9 - Attivazione dell'intervento

1. Per la tipologia d'intervento di cui alla presente Convenzione l'accesso avviene su invio del Servizio sociale territoriale, a seguito di un percorso di valutazione che vede la partecipazione dell'utente e della rete dei soggetti formali e informali coinvolti.
2. L'équipe che ha in carico la situazione definisce con la persona, i soggetti a vario titolo coinvolti, nonché il Soggetto gestore del servizio, il Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I.), il quale contiene indicazioni riguardanti la durata dell'intervento, gli orari di esecuzione dello stesso, nonché il Soggetto gestore individuato dal beneficiario con l'intervento di mediazione assicurato dall'Assistente sociale.
3. La scelta del Soggetto gestore del servizio, individuato all'interno degli elenchi della Comunità, viene effettuata dal beneficiario (o persona che ne cura gli interessi) sulla base della valutazione di cui al punto precedente, del miglior interesse del beneficiario e delle relative esigenze (come ad esempio: la continuità educativa del servizio, l'esigenza di prossimità, la presenza di altri famigliari che utilizzano lo stesso intervento, le peculiarità oggettive del Soggetto gestore interpellato che lo rendono particolarmente adatto

rispetto al bisogno specifico dell'utente ecc.), e comunque previo confronto e con la mediazione dell'Assistente sociale titolare della presa in carico.

4. Ove le prestazioni previste dal progetto individualizzato e le esigenze dell'utente possano essere soddisfatte unicamente dall'offerta di un solo Soggetto gestore (ad esempio tenendo conto anche della prossimità territoriale al contesto di vita dell'utente e della disponibilità in quel dato momento dei Soggetti prestatori), l'indicazione all'utente – e di conseguenza la scelta di quest'ultimo – sarà univoca e diretta.
5. Se invece dovessero risultare idonei a quelle specifiche esigenze del beneficiario una pluralità di Soggetti prestatori iscritti negli Elenchi della Comunità, l'Assistente sociale titolare della presa in carico dovrà indicarli tutti, eventualmente orientando l'utente o chi ne cura gli interessi, attraverso l'esplicitazione delle peculiarità delle prestazioni offerte dai diversi Soggetti prestatori e di regola osservando un sistema di rotazione (per prestazioni analoghe) a garanzia della trasparenza e del principio di non discriminazione.
6. In ogni caso è il beneficiario o chi ne cura gli interessi a scegliere il Soggetto gestore dall'Elenco specifico.
7. La Comunità definisce, per ogni singolo beneficiario in carico, le ore settimanali o mensili autorizzate, comunicando i dati al Soggetto gestore scelto.
8. Nella comunicazione viene indicata la data entro la quale il servizio deve essere attivato.
9. Nel limite delle ore autorizzate, la fruizione effettiva del servizio viene definita sulla base delle esigenze del beneficiario con una condivisione tra l'Assistente sociale della Comunità referente per il beneficiario e il Soggetto gestore.
10. Qualsiasi modifica alle ore settimanali o mensili autorizzate deve essere preventivamente concordata con l'Assistente sociale incaricata ed è subordinata ad un'autorizzazione scritta preventiva della Comunità se comporta una maggiore spesa.
11. In caso di autorizzazioni mensili, il monte ore stabilito deve essere effettuato ogni singolo mese, senza compensazioni con i mesi precedenti o successivi, fatta salva specifica autorizzazione scritta da parte della Comunità. La distribuzione del monte ore nell'arco del mese deve seguire le indicazioni contenute nei singoli progetti individualizzati.
12. Per quanto riguarda le ore autorizzate su base settimanale va tenuto presente che nel caso di settimana a cavallo tra due mensilità, bisogna necessariamente considerare la settimana nella sua interezza, ergo la fine del mese non deve considerarsi come una censura della settimana.

Art. 10 - Corrispettivi e rette

1. Le Parti, di comune accordo, aderendo all'ipotesi prospettata dalla Provincia con nota acquisita al Ns. prot. della Comunità n. 15988 di data 21/11/2022, stabiliscono che le rette dovute dalla Comunità al Soggetto gestore siano quelle definite dalla deliberazione di Giunta provinciale n. 911 di data 28/05/2021 ed integrate ai sensi della deliberazione di Giunta provinciale n. 1950 di data 27/11/2022 per gli Enti ed i corrispondenti servizi ivi indicati. Per gli Enti non presenti nelle citate deliberazioni vengono applicate le rette più basse previste in dette deliberazioni, a parità di tipologia di servizio offerto. Le rette così definite trovano applicazione anche nel caso in cui gli Enti presenti nelle deliberazioni attivino ulteriori servizi in nuove strutture.
2. Le rette sopra indicate ricomprendono ogni e qualsivoglia onere (costo del personale, coordinamento, supervisione/formazione, trasferimenti, rimborso chilometrico, incontri di verifica, ...), ad esclusione dell'IVA di legge, che va aggiunta, se e in quanto dovuta.
1. Oltre alla retta base possono inoltre essere, in via eccezionale, riconosciute eventuali spese straordinarie ed onerose concordate preventivamente con la Comunità, previa autorizzazione formale da parte della Comunità medesima.
2. Eventuali nuovi importi delle rette verranno individuati con provvedimento del Responsabile del Settore socio-assistenziale e comunicati al Soggetto gestore.
3. Il finanziamento provinciale sarà necessariamente propedeutico all'approvazione dell'eventuale aumento delle rette stesse.
4. L'aggiornamento eventuale delle rette sarà reso pubblico tramite il sito istituzionale della Comunità, nella sezione dedicata al presente affidamento.
5. In caso di variazione delle rette i servizi verranno fatturati alle rette vigenti al momento della prestazione eseguita. Nel periodo di preavviso, al Soggetto gestore che si avvale della facoltà di recesso, vengono praticate le rette anteriori alla variazione, per le sole attività svolte fino al momento della cessazione dell'accreditamento. Il Soggetto gestore ha il diritto di rinunciare all'accreditamento entro sei mesi dalla data di ricezione della comunicazione di modifica del Tariffario.
6. La retta è da considerarsi quale contributo al singolo utente per il servizio fornito, per la cui corresponsione e gestione la Comunità Valsugana e Tesino si surroga in tutto e per tutto nei suoi confronti.

7. L'inserimento negli Elenchi e la sottoscrizione della convenzione non comporteranno alcun obbligo in capo alla Comunità Valsugana e Tesino in riferimento a un numero minimo di presenze/utenti e/o a forme di indennizzo o altro riconoscimento di natura economica qualora non venga richiesto il servizio offerto al Soggetto gestore.
8. Gli effetti della Convenzione si esplicheranno solamente in caso di effettiva erogazione del servizio a favore dei beneficiari.
9. In ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013, ai sensi della Legge 244/2007 art. 1, commi da 209 a 214, dal 31 marzo 2015, il pagamento delle rette del servizio avverrà da parte della Comunità, in qualità di Ente surrogatorio del beneficiario, dietro presentazione, da parte del Soggetto gestore, di idonea fattura elettronica recante i codici CUP (se previsto) e CIG indicati nell'*incipit* della presente Convenzione e il codice univoco ufficio **FB34E4**.
10. Le entrate incassate dai Soggetti prestatori del servizio in relazione a quanto previsto dalla presente Convenzione sono incompatibili con altre risorse pubbliche destinate a copertura delle medesime spese, al fine di evitare cumulo di benefici.
11. Le rette sono corrisposte unicamente a seguito dell'autorizzazione della spesa da parte della Comunità.

Art. 11 - Modalità di pagamento

1. La Comunità s'impegna a pagare al Soggetto gestore, a seguito di emissione di regolare fattura, le rette di cui al precedente art. 11, sulla base delle prestazioni effettivamente erogate e con riferimento al prezzo unitario.
2. La fattura relativa alle prestazioni erogate si intende "ricevuta" dalla data di protocollazione del protocollo della Comunità.
3. Nel caso in cui la fattura sia stata respinta perché incompleta, contestata o irregolare fiscalmente, la stessa si intende "ricevuta" con la data di protocollazione del protocollo della Comunità della fattura fiscalmente a norma.
4. Il pagamento della fattura si intende "avvenuto" alla data del mandato di pagamento.
5. Il pagamento della fattura avviene entro 60 (sessanta) giorni dal suo ricevimento.
6. Il Soggetto gestore è tenuto all'emissione di regolare documento fiscale che deve indicare, per ogni singolo beneficiario, la quantità e la tipologia delle prestazioni (presenze/assenze) giornalmente rese.

7. Possono essere previste modalità di rendicontazione diverse o ulteriori, da definire in accordo con la Comunità.
8. Prima di procedere ai pagamenti, la Comunità verifica l'avvenuto versamento dei contributi assicurativi, previdenziali e di quelli dovuti agli enti bilaterali con l'acquisizione del DURC.
9. In caso di inadempienza contributiva da parte del Soggetto gestore si applicano le disposizioni di cui all'art.30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.
10. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente da parte del Soggetto gestore si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, comma 6 del D. Lgs. 50/2016.
11. La fattura deve necessariamente riportare Codice Univoco Ufficio, Numero e data della determinazione di affidamento CUP (se previsto) e CIG, inserito nell'apposito riquadro dedicato.

Art. 12 - Responsabilità

1. È fatto obbligo al Soggetto gestore di mantenere la Comunità sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi con riguardo allo svolgimento dei servizi indicati all'art.

Art. 13 - Vigilanza, controlli e verifiche

1. La Comunità si riserva altresì la possibilità di svolgere in qualsiasi momento attività di vigilanza sullo svolgimento del servizio e sul rispetto dei requisiti dichiarati al momento dell'iscrizione all'Elenco/agli Elenchi della Comunità, con controlli periodici relativi alle autocertificazioni ed al corretto mantenimento dei requisiti di accreditamento provinciale e di iscrizione all'Elenco/agli Elenchi della Comunità.
2. La Comunità si riserva altresì la facoltà di eseguire controlli periodici sulla corretta effettuazione delle prestazioni erogate dal Soggetto gestore, con particolare riguardo alla qualità dei servizi prestati ed al rispetto degli impegni assunti, con possibilità di formulare contestazioni e richiami formali in caso di non regolare o non qualificato svolgimento dei servizi o mancato rispetto degli impegni assunti.
3. La Comunità si riserva infine la facoltà:
 - a) di controllare l'assolvimento dell'impegno del Soggetto gestore a rispettare per il proprio personale gli obblighi assistenziali, previdenziali ed assicurativi e le prescrizioni di natura igienico-sanitaria di legge, nonché il contratto di lavoro di riferimento; allo scopo potrà richiedere in ogni momento al Soggetto gestore tutta la documentazione necessaria;

- b) di verificare a mezzo di propri incaricati e con propri strumenti, il grado di soddisfazione dell'utenza in ordine al servizio erogato.
4. Al fine di favorire il costante miglioramento della qualità dei servizi, la Comunità Valsugana e Tesino tiene conto delle risultanze del controllo diffuso, inteso come segnalazione da parte degli utenti o della collettività di buone pratiche assistenziali e di disservizi.

Art. 14 - Controversie - Penali

1. La Comunità si riserva di procedere alla risoluzione della Convenzione, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli articoli 1453 e 1454 c.c., ed all'esecuzione d'ufficio, a spese del Soggetto gestore, in caso di inadempimento delle obbligazioni qui assunte.
2. La Comunità si riserva la facoltà di risolvere immediatamente la stessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile, qualora vengano riscontrati i seguenti inadempimenti: frode, cessione del contratto, subappalto, inosservanza degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, difformità sostanziale nella realizzazione di quanto previsto dalla presente Convenzione, secondo quanto definito dalla disciplina provinciale in materia.
3. In caso di risoluzione, al Soggetto gestore saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell'inadempimento degli impegni assunti con la presente Convenzione.
4. Il provvedimento di risoluzione della Convenzione sarà regolarmente notificato.
5. In caso di violazioni che non determinano la risoluzione immediata della Convenzione, la Comunità rileverà le mancanze riscontrate richiedendo al Soggetto gestore di fornire ulteriori chiarimenti, con lettera da inviarsi **entro 10 (dieci) giorni** dalla data di contestazione.
6. Nel caso in cui le giustificazioni non siano da imputare a cause di forza maggiore, la Comunità applicherà le sotto indicate penali, che dovranno essere versate dal Soggetto gestore entro il termine di 10 (dieci) giorni o, in caso di non versamento, trattenute dalla Comunità dai corrispettivi dovuti, e precisamente:
 - a) per ogni contestazione di non regolare effettuazione del servizio: penale non inferiore ad Euro 100,00 (cento/00) e rapportata alla gravità del fatto;
 - b) per ogni contestazione di non qualificato svolgimento dei servizi o mancato rispetto degli impegni: penale di Euro 500,00 (mille/00);
7. Per qualsiasi controversia non sanata ai sensi del comma precedente è competente il Foro di Trento.

Art. 15 - Recesso, revoca, decadenza

1. La presente Convenzione è risolta, su iniziativa della Comunità:
 - a) in caso di gravi violazioni degli obblighi in essa previsti;
 - b) nel caso di mancata presentazione alla Provincia autonoma di Trento della domanda di autorizzazione accreditamento definitivo ad operare in ambito socio-assistenziale ai sensi degli artt. 4 e 6 del Regolamento approvato con D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg e ss.mm.ii. per le aggregazioni funzionali indicate nell'art. 6, entro il termine del 31 dicembre 2021;
 - c) nel caso di mancato ottenimento dell'accREDITAMENTO definitivo da parte della Provincia autonoma di Trento;
 - d) la decadenza dall'accREDITAMENTO ai sensi dell'art. 16 del *Regolamento* citato in premessa;
 - e) nel caso in cui il Soggetto gestore non sia più in possesso di tutte le certificazioni e le autorizzazioni a suo carico previste dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione o non sia più in possesso di tutti i requisiti richiesti per operare in regime di autorizzazione provinciale o per l'iscrizione all'Elenco/agli Elenchi della Comunità;
 - f) nel caso di venire meno dei requisiti stabiliti dall'Avviso relativo all'iscrizione all'Elenco/agli Elenchi della Comunità;
2. Le cause di risoluzione hanno efficacia a seguito di formale diffida inviata dalla Comunità.
3. La Comunità può recedere in via unilaterale dalla presente Convenzione senza prevedere alcun tipo di indennizzo per il Soggetto gestore qualora abbia adottato un'ampia ed articolata motivazione in ordine alle ragioni che sorreggono la propria scelta di recedere non sindacabile, in sede di legittimità, nel merito delle valutazioni riservate alla discrezionalità tecnica del Responsabile del Settore socio-assistenziale.
4. La Comunità dichiara la decadenza totale o parziale dall'iscrizione all'Elenco/agli Elenchi della Comunità quando:
 - a) il Soggetto gestore non dà avvio all'esecuzione dell'intervento a favore del beneficiario, nonostante l'autorizzazione da parte della Comunità;
 - b) rinuncia formale del Soggetto gestore all'iscrizione all'Elenco/agli Elenchi della Comunità;
 - c) estinzione del Soggetto gestore.
5. La Comunità diffida il Soggetto gestore ad adempiere a quanto prescritto entro un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni.
6. Il termine per la regolarizzazione può essere prorogato per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi, previa

richiesta adeguatamente motivata del Soggetto gestore, qualora la scadenza non sia rispettata per cause indipendenti dalla sua volontà.

7. Nel periodo concesso per la regolarizzazione il Responsabile del Settore socio-assistenziale può disporre l'interruzione momentanea dell'attività.
8. Nel caso di mancato adempimento entro i termini assegnati è disposta la decadenza, totale o parziale, dall'accreditamento.
9. La presente Convenzione è risolta, su iniziativa del Soggetto gestore in ogni momento, tramite lettera raccomandata A/R o a mezzo PEC, da inviare alla Comunità.
10. La presente Convenzione può essere risolta in qualsiasi momento dal Soggetto gestore iscritto all'Elenco/agli Elenchi della Comunità con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.
11. In caso di recesso o di revoca, il Soggetto gestore ha l'obbligo di:
 1. informare i beneficiari dell'intervento erogato, dell'intervenuto recesso della Convenzione;
 2. non dichiararsi iscritto all'Elenco/agli Elenchi della Comunità;
 3. predisporre un accordo di collaborazione con la Comunità per garantire la continuità del servizio erogato fino a subentro del nuovo Soggetto gestore.

Art. 16 - Obbligo di riservatezza ed incarico di Responsabile del trattamento dati personali

Art. 4, comma 1, lettera g) del D. Lgs. 196/2003

1. Il Soggetto gestore è tenuto in solido, con i propri dipendenti e collaboratori esterni, all'osservanza del segreto d'ufficio e della massima riservatezza rispetto a tutte le informazioni delle quali verrà a conoscenza nell'espletamento del servizio oggetto della presente Convenzione, in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie, riguardanti i beneficiari degli interventi e la Comunità.
2. Il Soggetto gestore s'impegna a trattare i dati dei beneficiari degli interventi secondo le disposizioni del D. Lgs. 196/2003, del Regolamento UE 679/2016 e del GDPR 269/2018 ed è nominato dalla Comunità quale Responsabile del trattamento per i dati che necessariamente acquisirà in ragione dello svolgimento del servizio.
3. I dati oggetto del trattamento riguardano soggetti che sono individuati con le modalità previste nella presente Convenzione e sono trattati al fine di rispondere alle esigenze dei beneficiari degli interventi, in aderenza alle finalità del Servizio.
4. Il Soggetto gestore, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di

adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le istruzioni impartite dalla Comunità, in qualità di Titolare del trattamento.

5. In tal senso si rimanda alla specifica nomina del Soggetto gestore a Responsabile del trattamento, attuata da parte della Comunità e formante parte integrante e sostanziale del presente atto, pur non essendo ad esso materialmente allegato.

Art. 17 - Applicazione del D. Lgs. n. 81 di data 09/04/2008

1. Per quanto attiene i disposti di cui al D. Lgs. n. 81 di data 09/04/2008, "*Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*", le Parti convengono che non sussiste alcuna interferenza tra i dipendenti della Comunità e gli incaricati del Soggetto gestore, in quanto trattasi di prestazioni socio-educative, di carattere intellettuale e che dunque non risulta necessaria la redazione del DUVRI.
2. I costi legati all'interferenza sono dunque pari ad € 0,00.

Art. 18 - Responsabilità e copertura assicurativa

1. E' fatto obbligo al Soggetto gestore garantire a suo esclusivo onere, mediante apposita polizza assicurativa di responsabilità civile con primaria compagnia di assicurazione, per l'intera durata della Convenzione, la copertura di eventuali danni a persone, animali o cose, che si dovessero verificare nell'espletamento dei servizi oggetto della presente Convenzione.
2. Le condizioni dovranno essere quelle di seguito riportate:
 - a) l'assicurazione deve rispondere delle somme che il Soggetto gestore è tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi da lui stesso (quale persona giuridica legalmente riconosciuta) o da persone delle quali debba rispondere, sia per lesioni personali, sia per danni a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla sua qualità di prestatore di servizi per conto della Comunità (compresi danni alle cose in consegna e custodia ed alle cose trovatesi nell'ambito dell'attività di lavoro, anche di proprietà di terzi), anche per fatto imputabile agli operatori e/o ai beneficiari degli interventi, che dovranno essere considerati terzi tra loro.
 - b) La polizza dovrà elencare tutte le attività indicate dal presente atto e comprendere l'esercizio di tutte le attività complementari, preliminari ed accessorie.
 - c) Il massimale unico di assicurazione non dovrà essere inferiore all'importo di Euro 5.000.000,00 (cinque milioni,00) per sinistro, per ogni persona, per danni a cose o animali.
3. Il Soggetto gestore dovrà altresì stipulare polizza R.C.O., con un massimale non inferiore a Euro 5.000.000,00 (cinque milioni,00), per danni, infortuni o altri eventi che dovessero verificarsi nel corso dell'esecuzione del servizio al personale dipendente.

4. L'assicurazione deve prevedere il riconoscimento della qualifica di Terzo a tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati anche nel caso di partecipazione, anche occasionale, alle attività del Soggetto gestore, manuali e non, a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la presenza, a qualsiasi titolo e/o scopo, nell'ambito delle suddette attività.
5. Il Soggetto gestore consegnerà alla Comunità copia della polizza di cui al presente articolo all'atto della firma della presente Convenzione.

Art. 19 - Subaffidamento e subappalto

1. Il Soggetto aggiudicatario non può subaffidare o subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

Art. 20 - Osservanza di Leggi e Regolamenti

1. Per ogni altra prescrizione non esplicitamente citata nella presente Convenzione si fa rinvio alle leggi e regolamenti in vigore e ai provvedimenti citati in premessa che qui si intendono tutti integralmente richiamati.

Art. 21 - Spese contrattuali

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti la presente Convenzione (bolli, copie, registrazioni, diritti, ecc..) con la sola esclusione dell'IVA, sono a carico del Soggetto gestore.

Art. 22 - Disposizioni di carattere fiscale

1. La presente Convenzione non ha un suo autonomo contenuto patrimoniale ed è da considerarsi soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con imposta a carico del Soggetto gestore accreditato.
2. E' inoltre esente dall'imposta di bollo in quanto atto scambiato fra ente pubblico (art. 16 Tabelle allegato B del D.P.R. 642/1972) e una cooperativa sociale ONLUS di diritto (art. 27 bis del D.P.R. 642/1972)⁷.
3. Le Parti stabiliscono espressamente che la Convenzione è risolta di diritto (art. 1456 del Codice Civile), in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA (art. 3 comma 8 L. 136/2010) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto.
4. A tal fine il Soggetto gestore è tenuto a fornire alla Comunità gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. Tale comunicazione deve avvenire entro 7 (sette) giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il Soggetto gestore deve comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime

⁷ Da inserire a seconda del Soggetto gestore, se pertinente

prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

5. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) assegnato, che in relazione alla presente Convenzione sarà il seguente: ***.
6. Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente la presente Convenzione rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

Art. 23 - Anticorruzione

1. Il Soggetto gestore, con la sottoscrizione del presente atto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Comunità Valsugana e Tesino che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Comunità nei confronti del medesimo Soggetto gestore nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
2. Il Soggetto gestore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente atto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del *"Codice di comportamento dei dipendenti"* approvato con deliberazione della Giunta della Comunità n. 167 di data 23 ottobre 2014 e reperibile su internet all'indirizzo <https://www.comunitavalsuganaetesino.it/Aree-tematiche/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Atti-general/Codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/Codice-di-comportamento-dei-dipendenti>, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal *"Codice di comportamento dei dipendenti"* stesso.
3. Il Soggetto gestore dichiara che la Comunità gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del *"Codice di comportamento dei dipendenti"* sopra richiamato, copia del *Codice* stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. Il Soggetto gestore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

4. La Comunità, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal *“Codice di comportamento dei dipendenti”* ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.
5. La Comunità, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione della presente Convenzione, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.
6. Il Soggetto gestore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi e nel rispetto del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022 – 2024 adottato dalla Comunità stessa.

Art. 24 - Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il Soggetto gestore si impegna a segnalare tempestivamente alla Comunità ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. Il Soggetto gestore inserisce nei contratti stipulati con ogni soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto la seguente clausola: *“Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla Comunità Valsugana e Tesino ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”*.

Art. 25 - Vincoli

1. Le Parti dichiarano di accettare, come accettano, e di osservare, senza eccezione alcuna, tutte le condizioni del presente atto.

Art. 26 - Domicilio speciale

1. Ai fini del presente atto le Parti eleggono domicilio presso la Comunità Valsugana e Tesino - P.tta Ceschi di S. Croce, 1 – 38051 Borgo Valsugana.
2. Per ogni effetto della presente Convenzione il Soggetto gestore si obbliga a comunicare alla Comunità

l'esatto indirizzo e qualsiasi variazione del predetto domicilio che dovesse verificarsi nel corso della durata della presente Convenzione.

Art. 27 - Foro competente

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile e la normativa contrattuale di settore.
2. Per la risoluzione di ogni controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione, nell'esecuzione o a seguito della risoluzione della presente Convenzione ed agli obblighi derivanti dalla stessa, le Parti eleggono come Foro competente in via esclusiva il Foro di Trento, con concorde ed espressa esclusione di ogni eventuale altro foro concorrente o alternativo.

Il presente contratto, in unico esemplare, viene letto, accettato e sottoscritto con firma digitale.

Esso è conservato nella raccolta degli atti della Comunità Valsugana e Tesino, tenuta presso il Settore Segreteria, Istruzione e Personale dello stesso.

Per

Il Legale Rappresentante

Per la Comunità Valsugana e Tesino
Il Responsabile del Settore socio-assistenziale
Dott.ssa Maria Angela Zadra